

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2303)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1975 (V. Stampato n. 3863)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1975*

Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel testo modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso della licenza di caccia si deve avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un

minimo di lire 10 milioni. Coloro che non abbiano adempiuto tale obbligo sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Coloro che, pur essendo assicurati, non presentino il documento che comprovi la contratta assicurazione all'agente che ne faccia loro richiesta, sono assogettati alle stesse sanzioni ed alla medesima disciplina di cui al secondo e terzo comma del successivo articolo 10 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

Il verbale di sequestro, ai sensi dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, è depositato in cancelleria e dell'avvenuto deposito è dato avviso al difensore nominato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria ».